

N. R.G. 2648/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2648/2019, promossa da:

(C.I.), con il patrocinio dell'avv. DI MASO
EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il difensore

ATTORE OPPONENTE

contro

ITA s.r.l. (C.F. -), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.)
elettivamente domiciliata presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Su ricorso della Itacapital s.r.l., il Tribunale di Ferrara ha emesso il decreto ingiuntivo n. 861/2019, in data 13/08/2019, ingiungendo a , di pagare "la somma di € 8820,11; gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 920,00 per compensi, in € 146,00 per esborsi oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrente".

Il sig. , roposto opposizione ed ha precisato le conclusioni come indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: "in via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza della

legittimazione ad agire in capo ad [redacted] S.r.l. mancando la prova che i crediti oggetto di causa rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 152 del 28.12.2017, indicato dalla convenuta opposta nei propri atti e per l'effetto respingere le domande proposte da Itacapital S.r.l. a mezzo della sua mandataria [redacted] Italia S.r.l. ritenendole tamquam non esset con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2019; accertare e dichiarare la mancanza di titolarità inerente ai rapporti di credito oggetto di causa nei confronti di [redacted] S.r.l. poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dar prova della avvenuta cessione per cartolarizzazione del singolo credito in quanto vi è assoluta incertezza circa l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 152 del 28.12.2017, indicato dalla convenuta opposta nei propri atti e per l'effetto respingere le domande proposte da Itacapital S.r.l. a mezzo della sua mandataria [redacted] Italia S.r.l. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2019; accertare e dichiarare la mancata adesione di [redacted] S.r.l. al procedimento di mediazione n.86/2020 promosso dal sig. [redacted] e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 861/2019 per tutti i motivi dedotti in narrativa; in via Principale, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2019 – R.G. n. 2087/2019 emesso dall'intestato Tribunale a carico del sig. [redacted] in quanto ITACA [redacted] S.r.l. e per essa [redacted] Italia S.r.l. non ha fornito prova scritta del proprio credito, non allegando gli estratti conto ed i piani di ammortamento sia per il contratto di finanziamento n. 15110504076 (credito revolving), sia per il contratto n. 15818055 e, per l'effetto revocare lo stesso perché la somma così come ingiunta non è dovuta; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del finanziamento n. 15110504076 (credito revolving) stipulato tra [redacted] Banca ed il sig. [redacted] per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B. Commi 1-3. e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta; in via Subordinata accertare e dichiarare la nullità delle clausole ai tassi d'interesse dei contratti di finanziamento n. 15110504076 e n. 15818055 in quanto superiori al tasso soglia di usura e per l'effetto espungere integralmente gli addebiti usurari, con tutte le conseguenze che ne derivano così come dedotto in narrativa; previo accertamento dell'applicazione di interessi usurari sui suddetti rapporti bancari, compensare le somme corrisposte illegittimamente a titolo di interessi dell'odierno opponente con quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di capitale erogato e, conseguentemente, scomputare dalle somme ancora da versarsi gli importi a titolo di interessi non dovuti; per gli effetti: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2019 – R.G. n.

2087/2019 emesso all'intestato Tribunale a carico del sig. _____, revocando lo stesso in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta; In Ulteriore Subordine accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e del piano di ammortamento nei contratti n. 15110504076 e n. 15818055, stante la mancata indicazione in contratto della metodologia di sviluppo del piano di ammortamento nonché della quota interessi per le rate pattuite e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2019 – R.G. n. 208772019 emesso all'intestato Tribunale a carico del sig. _____, revocando lo stesso, in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta, procedendo alla sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT ed il ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore, scomputandolo dalla somma ingiunta; in via istruttoria, all'Ill.mo Tribunale adito si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di ITA _____ s.r.l., e per essa, Italia S.r.l. in nome e per conto del sig. _____ di tutti i documenti relativi ai contratti di finanziamento, tutti gli estratti conto, piani di ammortamento e distinte delle somme versate con lo scorporo delle somme capitali e delle somme interessi, nonché soprattutto della polizza assicurativa correlata al contratto di finanziamento n.15818055; - in merito alla CTU svolta dal Dott. _____ l'opponente si riporta alle osservazioni alla C.T.U. rassegnate dalla propria CTP, insistendo per l'accoglimento dell'ipotesi di cui al punto 1 declamata dal CTU e, inoltre, chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare l'integrazione della relazione peritale, in merito alla verifica del TAEG per estinzione anticipata, afferente il contratto dibattuto, stipulato dall'opponente rientrante nella categoria di "prestito personale"; Con ogni più ampia riserva in merito a nuove domande e/o eccezioni da valutare all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'intera documentazione bancaria relativa al apporto per cui è causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore".

La società Itacapital s.r.l. si è costituita ed ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 861/2019, R.G. n. 2087/2019, del 13/08/2019 emesso dal Tribunale di Ferrara, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 861/2019, R.G. n. 2087/2019, del 13/08/2019 emesso dal Tribunale di Ferrara. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso,

il Sig. _____ iliano al pagamento in favore della società _____ tal S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria".

Sulle argomentazioni di cui all'atto di citazione, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di una c.t.u. contabile, precisate le conclusioni, all'udienza del 9/12/2021, svoltasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 c.p.c.

È preliminare l'esame della questione relativa alla procedibilità, avendo l'opponente richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base dell'assunto che la società Itacapital s.r.l. non avrebbe aderito al procedimento di mediazione introdotto da _____.

Con ordinanza del 9 marzo 2020, il Giudice aveva assegnato alle parti termine per introdurre la mediazione.

La stessa veniva introdotta da _____ e la _____ I s.r.l. non risulta avervi aderito.

Non v'è dubbio che l'introduzione del procedimento di mediazione da parte dell'opponente – in ossequio all'orientamento maggioritario diffuso all'epoca della emissione dell'ordinanza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015) – abbia determinato la procedibilità della domanda, a prescindere dall'adesione da parte dell'opposta: il fatto che la Suprema Corte, con successiva sentenza a Sezioni Unite, abbia chiarito che *"nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"* (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020), non può incidere su una domanda già divenuta procedibile a seguito della introduzione della mediazione da parte del soggetto che, pur non essendovi onerato, abbia provveduto all'incombente.

Sebbene la domanda sia procedibile, la società Itacapital s.r.l. va condannata al pagamento in favore dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione del 10/9/2020).

È fondata l'eccezione relativa all'assenza di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta.

Per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in capo a tal s.r.l..

Va sul punto premesso che *"le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio"* (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).

L'opponente contesta che, per il solo tramite dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non vi sarebbe prova del fatto che i crediti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e derivanti da rapporti di finanziamento fossero ricompresi fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione pubblicato; tanto più – sostiene – se si considera che il sig. lamenta altresì di non aver mai saputo nulla di tali intervenute cessioni, non essendogli stata notificata alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.

Quanto all'aspetto della notifica della cessione, va rilevato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

In ogni caso tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).

Dunque, a prescindere dalla ricezione – contestata da parte opponente e non documentata da parte opposta – delle comunicazioni prodotte al doc. 9 del fascicolo monitorio, la notifica della cessione è senza dubbio avvenuta, quanto meno con la notifica del decreto ingiuntivo.

Come accennato, parte opponente ha contestato anche che *"controparte oltre ad aver omesso l'allegazione del contratto di cessione, elemento probatorio processuale imprescindibile al fine di provare la propria legittimazione processuale, non ha provato in alcun modo che i crediti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e derivanti da rapporti di finanziamento sino ricompresi fra quelli*

enunciati all'interno dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Quanto all'assenza del contratto di cessione, è vero che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione". (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017)

Ciò posto, se è vero che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria sia dal notificare la cessione al debitoria sia dal produrre il contratto di cessione, occorre però dimostrare che la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa.

Ed infatti, è contestato che i crediti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo siano ricompresi fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione.

È utile a questo punto richiamare il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". (Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).

La società opposta non ha adempiuto a tale onere probatorio.

I rapporti in relazione al quale Capital s.r.l. agisce in via monitoria sono due ed entrambi relativi a rapporti di finanziamento con la Banca S.p.A.: il contratto di finanziamento n. 15110504076 ed il contratto di finanziamento n. 15818055.

Quanto alla sua legittimazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, Capital s.r.l. assume che "mediante un contratto di cessione di crediti concluso con Banca S.p.a., si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'Art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca S.p.a., già S.p.a., che rispondano ai criteri di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che si produce (Cfr. Doc. n. 1)"

Nel doc. 1 del fascicolo monitorio sono però prodotti due avvisi di cessione: l'avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n.152 del 28-12-2017 (pagine da 1 a 4 doc. 1 fascicolo monitorio) e l'avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n.12 del 30-1-2018 (pagine da 6 a 10 doc. 1 fascicolo monitorio).

Con il primo avviso la "società" *PITAL SRL (" : ")* comunica che in data 11 dicembre 2017, ha stipulato con *Banca S.p.A. (la "Cedente")* un accordo quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, in forza del quale la Cedente ed *l* si sono impegnate a cedere e ad acquistare, rispettivamente, a titolo oneroso e pro soluto, i crediti identificabili in blocco che, alle rispettive date di cessioni mensili, nel periodo compreso dal 12 dicembre 2017 al 30 aprile 2018 (il "Periodo di Validità") rispondano simultaneamente ai seguenti requisiti: (i) siano crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in forma di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato; (ii) siano crediti originariamente erogati, alternativamente, da *Banca S.p.A. (già S.p.A.)*, da *Linea S.p.A.* ovvero da *S.p.A.* (queste ultime oggi incorporate in *Banca S.p.A.*) entro il 30/11/2017 (incluso); (iii) siano crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai Debitori Ceduti entro il 30/11/2017 (incluso); (iv) non siano crediti oggetto di contestazione per "inadempimento del fornitore" ex art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di credito sottostanti; (v) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale sporta dai Debitori Ceduti, innanzi alla competente Pubblica Autorità, relativamente ai rapporti da cui i crediti originano per fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data di Cessione; (vi) per nessuno dei relativi Debitori Ceduti sia stato accertato lo stato di incapacità di agire in data pari od anteriore alla Data di Cessione; (vii) nessuno dei relativi Debitori Ceduti risulti defunto in data pari od anteriore alla Data di Cessione; (viii) nessuno dei relativi Debitori Ceduti risulti ammesso ad una procedura concorsuale, inclusa la procedura di sovraindebitamento o esdebitazione, in data pari od anteriore alla Data di Cessione; (ix) per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e nessuno dei Debitori Ceduti e/o relativi garanti abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla Data di Cessione; (x) Crediti di importo ed interessi per ciascun Debitore ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 250,00 Euro e 6.000,00 Euro".

Con il secondo avviso, la "società" *TAL SRL ("tal")* comunica che in data 12 dicembre 2017, ha stipulato con *Banca S.p.A. (la "Cedente")* un accordo quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, in forza del quale la Cedente ed Itacapital si sono impegnate a cedere e ad acquistare, rispettivamente, a titolo oneroso e pro soluto, i crediti identificabili in blocco che, alle rispettive date di cessioni mensili, nel periodo compreso dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 (il "Periodo di Validità") rispondano simultaneamente ai seguenti requisiti: (i) siano crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in forma di finanziamenti diretti, prestati personali ovvero finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi." I requisiti da (ii) a (xi) sono identici a quelli dell'altra cessione; il requisito (x) è che si tratti di "Crediti di importo ed interessi per ciascun Debitore ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 50,00 Euro e 35.000,00 Euro".

Dunque, la società *ital s.r.l.* ha prodotto due diversi avvisi di cessione (pubblicati in G.U. in due date diverse), relativi a due contratti di cessione, uno stipulato in data 11 dicembre e uno stipulato in data 12 dicembre, aventi ad oggetto crediti diversi. Il primo riguardava crediti che dovevano avere i requisiti alle rispettive date di cessioni mensili, nel periodo compreso dal 12 dicembre 2017 al 30 aprile 2018 e il secondo nel periodo compreso dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018: il cd. "Periodo di Validità" è quindi diverso; diversi sono anche alcuni dei requisiti, infatti, sebbene entrambe le cessioni abbiano ad oggetto crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, la prima cessione riguarda contratti stipulati in forma di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato, mentre la seconda riguarda contratti stipulati in forma di finanziamenti diretti, prestati personali ovvero finanziamenti indiretti (finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi).

Inoltre, la prima cessione riguarda crediti di importo ed interessi per ciascun debitore ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 250,00 Euro e 6.000,00 Euro, mentre la seconda compreso tra 50,00 Euro e 35.000,00 Euro.

Così ricostruito il contenuto dei due avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, occorre rilevare che, anche a fronte della specifica eccezione di parte opponente, la Itacapital s.r.l. non ha in alcun modo provato che le due cessioni abbiano avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa ed in quali termini.

Difatti, a fronte della specifica contestazione nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la Itacapital s.r.l. nulla ha dedotto né nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in ordine alla

prova della propria legittimazione né ha articolato difese sulla base degli atti negli scritti conclusivi, essendo la comparsa conclusionale priva di contenuto.

Come già rilevato, Itacapital s.r.l. agisce in relazione a due contratti intercorsi tra e Banca e, sebbene assuma di essersi resa cessionaria mediante "un contratto" di cessione di crediti concluso con Banca S.p.a., produce due avvisi in Gazzetta Ufficiale relativi a *due diversi contratti* di cessione. Non indica parte opposta se il contratto di cessione che viene in rilievo sia uno o siano entrambi quelli prodotti e se i crediti derivanti dai due contratti stipulati da con Banca s.p.a. siano stati ceduti a Itacapital s.r.l. con il medesimo contratto o uno con la cessione del giorno 11/12/2017 ed uno con quella del 12/12/2017 né effettua alcuna allegazione circa i requisiti dei crediti ceduti, come si è visto diversi per i due contratti.

Per esempio, non indica quali siano le date individuate per il possesso dei requisiti per ciascuno dei crediti né, per esempio, la data di comunicazione, per ciascuno dei crediti della decadenza dal beneficio del termine, elemento necessario per verificare – anche d'ufficio – il possesso per entrambi i crediti del requisito di cui al punto iii) di entrambe le cessioni. Senza effettuare alcuna indicazione quanto al predetto requisito, la Itacapital s.r.l. ha prodotto una sola comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), relativa al solo contratto di finanziamento n. 15818055 e priva comunque della prova della spedizione, necessaria per verificarne la data anteriore al 30/11/2017 richiesta per verificare l'inclusione del credito fra quelli ceduti in blocco. Quanto all'altro contratto, nulla è prodotto in ordine alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e quindi tale verifica è, parimenti, preclusa.

Concludendo, Itacapital s.r.l. non ha provato (ma neppure allegato), per ciascuno dei due crediti azionati in via monitoria, con quale delle due operazioni di cessione in blocco sia stato ceduto né ha individuato, a fronte della contestazione avversaria, la presenza dei requisiti, diversi, che individuano l'oggetto dei due contratti di cessione e che dovrebbero fornire la prova dell'inclusione di ciascun credito nella relativa cessione.

La società Itacapital s.r.l., che ha agito affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, non ha fornito la prova della propria legittimazione sostanziale.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato, restando assorbiti gli altri motivi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività

complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 00 per fase di studio, euro per fase introduttiva, euro 00 per fase istruttoria, euro 00 per fase decisoria).

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella opposizione al decreto ingiuntivo n. 861/2019, emesso in data 13/08/2019, promossa da nei confronti della società

ITAL S.R.L., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna la società Itacapital s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele De Maso ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Itacapital s.r.l.;
- condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 la società Itacapital s.r.l. al pagamento in favore dello Stato una somma pari all'importo dovuto per il giudizio.

Ferrara, 21/03/2022

Il Giudice